

IN ATTESA DI CHIARIMENTI - 29 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

## Decreto fiscale, voluntary bis e violazioni nazionali: timori e incertezze

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"  
Angela Cordasco - Loconte & Partners*

Con la riapertura dei termini della procedura di voluntary disclosure, ad opera del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, emerge nuovamente il tema - ad oggi oggetto di diversi contenziosi innanzi alla Commissione tributaria - dell'invalidità della procedura laddove il contribuente non abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'emersione delle irregolarità commesse in ambito tributario, anche con riferimento ai redditi di fonte italiana. Questa interpretazione distorsiva della norma e le conseguenti incertezze che ne derivano richiedono chiarimenti urgenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ciò che si auspica è che venga introdotta una norma di interpretazione autentica che specifichi che la mancata regolarizzazione di inadempimenti relativi a redditi prodotti in Italia non comporta l'invalidità della procedura di collaborazione volontaria relativa alle attività e ai redditi prodotti all'estero, fermi restando i requisiti di validità di quest'ultima.

La validità della procedura di **voluntary disclosure internazionale** non deve essere subordinata alla regolarizzazione di tutte le violazioni o inadempimenti, di natura tributaria, commessi in Italia: è quanto si auspica venga chiarito ai fini della presentazione delle nuove istanze della **voluntary bis**, che ha visto il suo debutto con il **decreto fiscale** (D.L. n. 193/2016).

Durante la prima voluntary infatti, abbiamo assistito a numerosi casi in cui il contribuente, che aveva autonomamente e spontaneamente auto-denunciato il patrimonio detenuto all'estero, ha visto vacillare la validità dell'intera procedura, con conseguenze più o meno gravi anche sotto il profilo penale, anche per **piccole irregolarità commesse in Italia** e contestate dall'Agenzie delle Entrate durante la fase pre-istruttoria dell'esame della pratica.

Orbene, vero è, da un lato, che i pilastri su cui si incardina l'intera procedura sono **spontaneità, completezza e veridicità delle informazioni** e della documentazione trasmessa all'Amministrazione finanziaria, tuttavia un'interpretazione troppo rigida del requisito della completezza avrebbe l'effetto di scoraggiare tutti quei soggetti che intendono avvalersi degli effetti premiali della collaborazione volontaria, ma sono frenati dal timore che l'Agenzia delle Entrate possa contestare loro qualche presunta irregolarità, la quale possa far decadere tutti i benefici connessi all'auto-denuncia e, per di più, esporli ad un rischio ben maggiore.

Timore, a bene vedere, non così infondato.

Basti pensare, per esempio, al soggetto che subisce la contestazione della mancata emissione di una fattura nei termini previsti oppure ad un semplice errore di interpretazione delle norme al

momento di effettuazione di un'operazione.

Questo, a rigore, sarebbe sufficiente per dichiarare non valida tutta la procedura di collaborazione volontaria, la quale, dal canto suo, potrebbe prevedere l'emersione di milioni di euro di capitale detenuto all'estero.

La **distorsione interpretativa** appare evidente e le conseguenze sarebbero devastanti.

**Leggi anche Decreto fiscale: voluntary bis anche per chi ha già aderito**

## Interpretazione restrittiva

A ben vedere, il legislatore, nella legge n. 186/2014, aveva previsto la possibilità di regolarizzare tutte le violazioni commesse in ambito domestico all'interno della stessa procedura di collaborazione volontaria.

La stessa Amministrazione finanziaria, in seguito, nella **circolare n. 10/E del 13 marzo 2015**, descrivendo l'ambito applicativo della procedura di collaborazione volontaria, aveva rimarcato la **possibilità** - e **non il vincolo** - di sanare tutte le violazioni commesse negli stessi anni in ambito nazionale, dichiarando i redditi di fonte italiana mai dichiarati e sottratti a tassazione.

Non si parla, quindi, di obbligo.

Non si parla, altresì, della previsione di invalidare l'intera procedura qualora tutte le irregolarità, anche quelle non connesse con i capitali detenuti all'estero, non fossero state denunciate nella stessa sede.

E' doveroso ricordare, a tal proposito, che l'invalidità dell'intera procedura, quale misura punitiva per aver **omesso** di indicare i **redditi non connessi** con le attività estere, appare una **misura eccessivamente aspra ed arbitraria** da parte dell'Amministrazione finanziaria, laddove le uniche cause che potrebbero invalidare ovvero precludere l'accesso alla procedura sono state espressamente enucleate dal legislatore negli articoli 5-*quater* (per quanto concerne le cause di inammissibilità) e 5-*septies* (per quanto concerne l'esibizione di atti falsi e non rispondenti al vero), del D.L. n. 167/1990, introdotti dalla legge n. 186/2014.

Pertanto, ciò che si auspica è che venga introdotta una **norma di interpretazione autentica** che, confermando quanto già insito nella struttura normativa della legge n. 186/2014, specifichi che la mancata regolarizzazione di inadempimenti relativi a redditi prodotti in Italia **non comporta l'invalidità** della procedura di collaborazione volontaria relativa alle attività e ai redditi prodotti all'estero, fermi restando i requisiti di validità di quest'ultima.